

Rubrica legislativa

I cappellani degli Istituti di prevenzione e pena

Il riconoscimento del valore civile, oltre che religioso, del servizio svolto dai cappellani penitenziari è stato espresso nella nuova legge sul *Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena*.¹

Fissati i requisiti per il conferimento dell'incarico, al quale non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti, la legge dispone che esso venga conferito dal ministro di grazia e giustizia, previo nulla-osta dell'Ordinario diocesano.

Il cappellano cessa dall'incarico a seguito del ritiro del nulla-osta oppure per circostanze che rendano incompatibile la sua persona con la comunità penitenziaria, secondo un procedimento disciplinare autonomo.

Il cappellano può assentarsi dal servizio per trenta giorni l'anno, e per un periodo non superiore a due mesi, in caso di documentata infermità. Il sostituto viene retribuito dall'amministrazione penitenziaria. È prevista un'aspettativa, non retribuita, anche per motivi di carattere pastorale e di studio.

Particolare rilevanza viene data all'Ispettore dei cappellani. Miglioramenti al trattamento economico e l'indennità di fine rapporto si aggiungono alla rinnovata normativa giuridica.

Decentramento dei servizi

Una nuova legge² aumenta la competenza delle prefetture per gli atti di straordinaria amministrazione al fine di consentire una maggiore speditezza delle relative procedure.

In particolare per quanto riguarda gli acquisti, le donazioni, le eredità e i legati la competenza del prefetto viene fissata in valori fino a 130 milioni, così come per gli

atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali permuta, mutui, impieghi di capitali, liti, locazioni ultra-novennali.

Pertanto i provvedimenti amministrativi non formalmente definiti alla data di entrata in vigore della nuova legge vengono rimessi dal ministero alle prefetture per competenza.³

Nuove norme sulla congrua

Con il 1982 inizia la revisione decennale delle liquidazioni dovute ai titolari di benefici ecclesiastici.

Si poneva l'interrogativo: l'indennità integrativa speciale deve, o non, essere considerata ai fini della revisione? Si tenga presente che detta indennità ha superato di cinque volte i supplementi di congrua.

La risposta poteva essere data:

— in sede amministrativa dal Consiglio di Stato;

— in sede legislativa dal Parlamento.

La risposta *negativa* del Consiglio di Stato (dicembre 1980) avrebbe eliminato quasi totalmente l'istituto della congrua. La nuova legge⁴ tempestivamente approvata, ridimen-

¹ Legge 4.3.1982 n. 68. Il progetto iniziale risale al 1971.

² Legge 26.2.1982 n. 58. Il progetto risale al 1979.

³ Legge 25.3.1982 n. 107.

⁴ Testo della legge 25.3.1982 n. 107 sulle nuove norme della congrua.

Articolo unico.

I limiti di congrua previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 343, sono aumentati di un ammontare pari all'indennità integrativa spettante ai beneficiari ai sensi dell'articolo 45 della legge medesima. L'aumento decorre dalla data di revisione dei redditi beneficiari.

Con decorrenza dalla revisione predetta e per effetto dell'aumento dei limiti disposto dal comma precedente, l'indennità integrativa è soppressa e l'importo relativo è contestualmente assorbito nella liquidazione del nuovo assegno, ove spettante.

I limiti di congrua, determinati ai sensi del precedente primo comma, sono soggetti a rivalutazione biennale disposta con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del bilancio e della programmazione economica e con il ministro del te-

sione il problema della revisione, su cui si attende chiarezza applicativa.

A parte l'attesa da parte dei titolari per la revisione del proprio beneficio, ecco gli aspetti positivi e negativi, che mi permettono esprimere:

aspetti positivi: mantenimento dello status quo fino alla revisione; percezione dell'indennità integrativa speciale fino alla prima rivalutazione biennale; tetto più alto dell'attuale per la revisione in parola;

aspetti negativi: rivalutazione della congrua ogni due anni, mentre attualmente l'indennità integrativa speciale viene aggiornata ogni trimestre; non percezione dell'indennità integrativa speciale ovvero della rivalutazione dopo il primo biennio.

**Fondo clero
(e degli altri ministri di culto)**

Riassumo in uno specchietto le conseguenze della nuova recente normativa.⁵

anno	contributo	aggiornato	da versare	scadenza
1980	L. 199.800	248.600	48.800	31.5.1982
1981	» 199.800	248.600	48.800	31.5.1982
1982	» 199.800	299.800		
	» 248.600	372.900	62.150 x 6	bimestrale

Per il 1982 l'aggiornamento è stato fatto in due tempi, come indicato, e il versamento deve essere effettuato ogni bimestre posticipatamente, salvo che non avvenga la trattenua da parte del Tesoro sull'importo della congrua.

Mensilizzazione della congrua

Il consiglio dei ministri ha deliberato che il pagamento degli assegni supplementari di congrua abbia luogo l'ultimo giorno di ogni mese, invece che ogni bimestre. Si resta in attesa del Decreto del Presidente della Repubblica, che modifichi il precedente del 15 dicembre 1960.

Riforma delle pensioni

Alcune informazioni sul testo unificato delle commissioni riunite, approvato in sede referente, possono anticipare le principali novità sulla tanto attesa riforma pensionistica:

— tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici sono iscritti all'INPS dal 1° luglio 1982;

— si fa eccezione per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza alla data del 30 giugno 1982;

— i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia sono eguali per tutti, salvo

se più elevati fino al 30 giugno 1992;

— i limiti di pensione per anzianità, se più favorevoli nella anticipazione, valgono fino al 31 dicembre 1990;

— innovazioni particolari sono previste per i cumuli fra pensione e retribuzione.

Conclusione

Il primo trimestre 1982 è stato fecondo di rinnovamento legislativo per l'atmosfera, condizionata da crisi politica e da elezioni in vista. È una legittimazione accettabile per cogliere dalle crisi anche motivi di crescita umana e cristiana.

soro, al fine di adeguare i limiti stessi al tasso di incremento fatto registrare dall'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'Istat. L'assegno da corrispondere ai singoli titolari è adeguato ai limiti di congrua così determinati.

La rivalutazione dell'assegno di cui al comma che precede non opera nei confronti di coloro che percepiscono a qualsiasi titolo l'indennità integrativa in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, salvo la rinuncia a detta indennità.

Fino alla revisione dei redditi beneficiari, si applicano le disposizioni della legge 26 luglio 1974, n. 343.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai supplementi di congrua concessi dopo il 1° gennaio 1982.

⁵ Decreto ministero lavoro e previdenza sociale 22.12.1981 e altri seguiti a brevissima scadenza con rettifiche e aggiornamenti.